

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-170 del 12/01/2024
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 ĩ FOSFITALIA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 135 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.D DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-181 del 12/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno dodici GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **FOSFITALIA SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 135 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI INORGANICI (PUNTO 4.2.D DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, Fosfitalia SpA avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 135 (partita IVA 01781890239) risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2205 del 09/07/2015 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 19/06/2023 (ns. PG/2023/109224 del 22/06/2023), riguardante il progetto di trasferimento nell'impianto di Ravenna della linea di granulazione attualmente situata nell'impianto di Forlì;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 29/09/2023 (PG/2023/165820 del 02/10/2023), a riscontro della comunicazione di improcedibilità dell'istanza inviata da ARPAE-SAC di Ravenna (PG/2023/145853 del 28/08/2023) per difformità del progetto oggetto della modifica da quello oggetto del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 343 del 12/01/2023;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 01/12/2023 (PG/2023/205239), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna in data 24/11/2023 (PG/2023/199833);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare il trasferimento nell'impianto di Ravenna della linea di granulazione attualmente situata nell'impianto di Forlì, per la produzione di fosfato monocalcico granulare, attualmente non prodotto nello stabilimento di Ravenna ma solo in quello di Forlì. Questa modifica non determinerà alcuna variazione della capacità massima produttiva dello stabilimento di Ravenna, che verrà rimodulata fra i vari prodotti in funzione delle esigenze di mercato, ma rimarrà complessivamente invariata e pari a 147.680 t/anno anche in seguito al trasferimento della linea di granulazione. La modifica comporterà l'attivazione di 11 nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera (denominati E26+E36), in aggiunta a quelli esistenti, connessi alla nuova linea di produzione e ai relativi sistemi accessori. Inoltre verranno realizzati anche i seguenti interventi:

- modifiche impiantistiche allo scrubber ad umido a servizio del punto di emissione in atmosfera esistente E4, per migliorare l'efficienza di abbattimento dello stesso,
- intensificazione dei controlli visivi (da semestrali a trimestrali) delle maniche dei filtri installati sui punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36, per controllare che non vi siano rotture;
- entro il 31/12/2024 sostituzione per tutti i punti di emissione in atmosfera dotati di filtri a maniche, delle maniche filtranti attualmente installate (D5 MANTES) con nuove maniche filtranti (T 607 SA DURates), che presentano valori più performanti per i parametri grammatura, resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature;
- implementazione di un sistema di registrazione dei valori rilevati dai pressostati differenziali installati sui filtri afferenti ai punti di emissione E5, E6, E10, E11, E26, E27 ed E28, al fine di identificare tempestivamente qualsiasi calo delle prestazioni di abbattimento delle polveri dei singoli sistemi; qualora vengano individuate eventuali rotture delle maniche, si provvederà immediatamente alla loro sostituzione;
- installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone n. 1. L'impianto avrà una potenza di picco di 450 kWp e, in condizioni standard ottimali, si stima una produzione annua di energia elettrica pari a circa 520 MWh.

Infine il gestore comunica la modifica del criterio di gestione dei rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito temporaneo, operando secondo il criterio temporale al posto di quello volumetrico. In tal modo i rifiuti verranno avviati a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con determinazione dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 343 del 12/01/2023, che ha escluso il progetto di trasferimento nell'impianto di Ravenna della linea di granulazione situata nell'impianto di Forlì dall'ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali indicate nella determinazione stessa;

CONSIDERATO che la variazione impiantistica comunicata non comporta impatti negativi e significativi sulle diverse matrici ambientali. Con riferimento ai criteri per l'identificazione delle modifiche sostanziali individuati dalla Circolare della Regione Emilia Romagna PG n. 187404 del 01/08/2008, la modifica non comporta un aumento delle emissioni autorizzate, per singolo inquinante, superiore al 50%. In particolare, per le emissioni in atmosfera, il flusso di massa annuo delle emissioni convogliate dell'installazione risulta sostanzialmente invariato rispetto alla situazione ante modifica;

ACQUISITO in data 20/12/2023 (ns. PG/2023/216025) il parere espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/112260 del 27/06/2023;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;
- con Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, come convertito in Legge n. 100/2023, è disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, anche i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento, atteso che le

pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

VISTE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con cui sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ARPAE Emilia-Romagna per il triennio 2019-2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 recante disposizioni in merito al rinnovo fino al 31/10/2023 degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia Romagna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, come illustrate nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata in data 19/06/2023 (ns. PG/2023/109224 del 22/06/2023) e integrate in data 29/09/2023 (PG/2023/165820 del 02/10/2023) e in data 01/12/2023 (PG/2023/205289 del 01/12/2023), sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta Fosfitalia SpA, avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna, via Baiona n. 135 (partita IVA 01781890239) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1), Sezione B, dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi come segue:

B4) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO
AIA = € 250,00**

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 19/06/2023 (ns. PG/2023/109224 del 22/06/2023), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2205 del 09/07/2015 e smi con versamento effettuato in data 19/06/2023 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi, è da considerare il trasferimento nell'impianto di Ravenna della linea di granulazione attualmente situata nell'impianto di Forlì, per la produzione di fosfato monocalcico granulare, attualmente non prodotto nello stabilimento di Ravenna ma solo in quello di Forlì. Questa modifica non determinerà alcuna variazione della capacità massima produttiva dello stabilimento di Ravenna, che verrà rimodulata fra i vari prodotti in funzione delle esigenze di mercato, ma rimarrà complessivamente invariata e pari a 147.680 t/anno, così distribuita:

Prodotto	Quantità massima autorizzata (t/anno)
Fosfato bicalcico 17%	53.330
Fosfato bicalcico 18%	61.535
Fosfato monocalcico (nuova linea)	82.045
Fosfato monobicalcico	4.100
Totale (1)	147.680
NOTE	
(1) La potenzialità produttiva massima è calcolata come somma della produzione di Fosfato Monocalcico, di Fosfato Monobicalcico e del massimo tra la produzione di Fosfato Bicalcico 17% e Fosfato Bicalcico 18% (dal momento che la medesima linea produce sia Fosfato Bicalcico 17% sia Fosfato Bicalcico 18%).	

L'installazione della linea di granulazione comporterà l'attivazione di 11 nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera (denominati E26÷E36), in aggiunta a quelli esistenti, connessi alla nuova linea di produzione e ai relativi sistemi accessori.

Inoltre verranno realizzati anche i seguenti interventi:

- modifiche impiantistiche allo scrubber ad umido a servizio del punto di emissione in atmosfera esistente E4, per migliorare l'efficienza di abbattimento dello stesso. In particolare verranno installati 4 ugelli a spirale, di diametro ¾" con getto a cono pieno, con angolo di 90° in sostituzione di quelli attualmente in uso per la distribuzione dell'acqua di lavaggio, in modo tale da aumentare il contatto tra i gas di reazione e l'acqua di lavaggio, migliorando l'efficienza di abbattimento del sistema ad umido e garantendo il rispetto di limiti di emissione inferiori rispetto agli attuali,
- intensificazione dei controlli visivi (da semestrali a trimestrali) delle maniche dei filtri installati sui punti di emissione in atmosfera E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36, per controllare che non vi siano rotture;
- entro il 31/12/2024 sostituzione per tutti i punti di emissione in atmosfera dotati di filtri a maniche, delle maniche filtranti attualmente installate (D5 MANTES) con nuove maniche filtranti (T 607 SA DURAtes), che presentano valori più performanti per i parametri grammatura, resistenza meccanica e resistenza alle alte temperature;
- implementazione di un sistema di registrazione dei valori rilevati dai pressostati differenziali installati sui filtri afferenti ai punti di emissione E5, E6, E10, E11, E26, E27 ed E28, al fine di identificare tempestivamente qualsiasi calo delle prestazioni di abbattimento delle polveri dei singoli sistemi; qualora vengano individuate eventuali rotture delle maniche, si provvederà immediatamente alla loro sostituzione;
- installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone n. 1. L'impianto avrà una potenza di picco di 450 kWp e, in condizioni standard ottimali, si stima una produzione annua di energia elettrica pari a circa 520 MWh.

Infine verrà modificato il criterio di gestione dei rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito temporaneo, operando secondo il criterio temporale al posto di quello volumetrico. In tal modo i rifiuti verranno avviati a recupero/smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Di seguito si riporta una descrizione della nuova linea di produzione di fosfato monocalcico.

LINEA DI PRODUZIONE DI FOSFATO MONOCALCICO

La linea di granulazione per la produzione di fosfato monocalcico granulare produrrà due frazioni granulometriche definite di prodotto:

- Fine (0÷1,4 mm);
- Grosso (1,4 mm÷2 mm).

La linea sarà collocata al chiuso all'interno dell'attuale reparto produzione (capannone n. 2). Il fosfato monocalcico si ottiene per reazione chimica tra fosfato bicalcico e acido fosforico con l'aggiunta di eventuale acqua, qualora necessario. Il ciclo produttivo è articolato nelle seguenti fasi:

1. stoccaggio della materia prima in polvere: lo stoccaggio della materia prima in polvere (fosfato bicalcico) avviene in un nuovo silo (denominato S4) che verrà realizzato a fianco dei tre silos esistenti, contenenti carbonato di calcio, collocati all'esterno del capannone n. 2. Il fosfato bicalcico così stoccato verrà quindi trasferito meccanicamente in un piccolo silo di reparto, mantenuto in depressione dal reattore/granulatore, posto all'interno del locale chiuso, che sarà dotato alla sommità di uno sfiato e genererà la nuova emissione in atmosfera E26,
2. stoccaggio della materia prima liquida: lo stoccaggio dell'acido fosforico non verrà modificato rispetto allo stato attuale. Infatti tale materia prima è già utilizzata in stabilimento per la produzione di fosfato bicalcico. Lo stoccaggio avviene in 12 serbatoi (S1 – S12), collocati all'interno di una vasca di contenimento idonea a contenere almeno 1/3 della capacità complessiva dei serbatoi. Tali serbatoi ricevono l'acido fosforico direttamente dalla nave attraccata in banchina, tramite un sistema di tubature posizionate all'interno di una canaletta, che corre lungo il confine della proprietà,
3. reazione / granulazione: le materie prime fosfato bicalcico e acido fosforico vengono dosate mediante opportuni macchinari e strumentazioni nel "reattore/granulatore", il quale svolge la duplice funzione di mescolare e di granulare il prodotto reagito. L'impasto in uscita è caratterizzato da un'umidità di circa 8-10% e da una granulometria non omogenea;
4. essiccazione / raffreddamento: il prodotto in uscita dalla precedente fase di reazione/granulazione viene essiccato e raffreddato mediante il contatto diretto, equicorrente, con aria riscaldata a circa 400/500°C e aria ambiente, rispettivamente. Questo permette di ridurre l'umidità a valori inferiori allo 0,5% e a riportare il prodotto nella condizione di stabilità termica (temperatura inferiore a 50°C). È prevista l'installazione di un sistema di aspirazione dotato di filtro a maniche per la fase di essiccazione (nuovo punto di emissione in atmosfera E27) e di un sistema di aspirazione dotato di filtro a maniche per la fase di raffreddamento (nuovo punto di emissione in atmosfera E28);
5. vagliatura/macinazione "Oversize": la vagliatura ha lo scopo di separare le frazioni granulometriche, ottenendo il granulo fine "F" (0 ÷ 1,4 mm) e il granulo grosso "G" (1,4 ÷ 2 mm). Tutta la parte di prodotto con dimensioni superiori ai 2 mm, definita "Oversize", viene macinata per ricondurre il materiale a valori di diametro inferiori. La parte con dimensioni inferiori ai 2 mm viene separata nelle 2 frazioni granulometriche "F" (0 ÷ 1,4) e "G" (1,4 ÷ 2); è prevista inoltre la vagliatura del prodotto "F" per la parte inferiore ai 300 µ, allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso ed incrementare il riciclo delle polveri nel granulatore. Rispetto all'attuale impianto di Forlì, si prevede inoltre l'installazione di un mulino per la macinazione del prodotto "G", per sopperire al forte squilibrio delle quantità richieste dal mercato tra i due prodotti "F" e "G". Per questa fase è prevista l'installazione di un sistema di aspirazione dotato di filtro a maniche (nuovo punto di emissione in atmosfera E29).
6. insilaggio prodotto finito: il prodotto finito viene inviato tramite trasporto meccanico verso n. 6 nuovi silos di stoccaggio che verranno realizzati all'esterno del capannone n. 2, sul lato est dello stesso. I nuovi silos, denominati SG1÷SG6, avranno ciascuno una capacità di 180 t e saranno dotati di filtri a maniche per l'abbattimento delle polveri degli sfiati (nuovi punti di emissione in atmosfera E31÷E36). Le polveri provenienti dalle sei proboscidi saranno convogliate in un unico nuovo punto di emissione in atmosfera, denominato E30. Il prodotto finito, che verrà venduto confezionato, verrà trasferito tramite sistema di trasporto pneumatico all'interno dei silos localizzati all'esterno del reparto di confezionamento esistente. Da tali sistemi di stoccaggio il prodotto sarà prelevato per il successivo confezionamento, che potrà avvenire in sacchi di carta 25 kg, in sacchi di polietilene 25 kg e in sacconi "Big-Bag" da 1.000 – 1.400 kg.

2.c) Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento** riportato al paragrafo D1 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi è aggiornato con l'inserimento dei seguenti punti:

7. ***Entro il 31/12/2024 il gestore deve provvedere alla sostituzione per tutti i punti di emissione in atmosfera dotati di filtri a maniche, delle maniche filtranti attualmente installate (D5 MANTES) con le nuove maniche filtranti T 607 SA DURAtes;***

8. **Entro la data di messa in esercizio della linea di granulazione** per la produzione di fosfato monocalcico il gestore deve realizzare le modifiche previste allo scrubber ad umido a servizio del punto di emissione in atmosfera esistente E4 (modifica il sistema di distribuzione del liquido nello scrubber), finalizzate a migliorare l'efficienza di abbattimento dello stesso;
9. **Entro la data di messa in esercizio della linea di granulazione** per la produzione di fosfato monocalcico il gestore deve implementare un sistema di registrazione dei valori rilevati dai pressostati differenziali installati sui filtri afferenti ai punti di emissione E5, E6, E10, E11, E26, E27 ed E28, al fine di identificare tempestivamente qualsiasi calo delle prestazioni di abbattimento delle polveri dei singoli sistemi;
10. **Entro la data di messa in esercizio della linea di granulazione** per la produzione di fosfato monocalcico il gestore deve installare e mettere in esercizio l'impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 450 kWp.

- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA sono aggiornate integrando il paragrafo **D2.3 "Comunicazioni e requisiti di notifica e informazione"** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi con quanto segue:

COMUNICAZIONI GENERALI

Il gestore deve comunicare via PEC all'Arpae SAC ed ST, entro il giorno successivo all'evento, i seguenti eventi:

- 1) *superamento di un valore limite relativo ad una misurazione puntuale. La comunicazione deve anche contenere le prescrizioni specifiche riportate nell'autorizzazione, gli interventi che la ditta intende attuare per rientrare nei limiti e una valutazione sulle possibili cause.*
- 2) *avarie, guasti, anomalie che richiedono la fermata degli impianti di abbattimento/trattamento ed il ripristino di funzionalità successivo a tali eventi.*
- 3) *fermata straordinaria degli impianti non programmata a seguito di avarie, guasti e anomalie.*

In merito ad eventi non prevedibili conseguenti ad incidenti/anomalie che possano causare emissioni accidentali in aria, acqua e suolo e con potenziali impatti sull'ambiente deve essere data comunicazione Arpae SAC, Arpae ST e al Comune di competenza nell'immediatezza degli eventi. La comunicazione deve essere effettuata via Pec e per vie brevi.

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate sostituendo il paragrafo **D2.4.2 "Emissioni convogliate"** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi con quanto riportato in Allegato 1 al presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA;
- 2.f) Le condizioni stabilite in AIA per il rumore sono aggiornate modificando il paragrafo **D2.7 "Rumore"** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi, come segue:

- al punto "Prescrizioni" è eliminata la prescrizione n. 2), inoltre il punto è integrato con quanto di seguito riportato:
 6. **Entro un mese dalla data di messa in esercizio della linea di granulazione** per la produzione di fosfato monocalcico il gestore deve aggiornare e trasmettere ad ARPAE SAC e ST di Ravenna il documento di verifica dell'impatto acustico dell'azienda, con impianti a regime, a conferma delle simulazioni acustiche di progetto.
- il punto "Monitoraggio" è sostituito con quanto di seguito riportato:

Monitoraggio

La Ditta deve svolgere i seguenti monitoraggi:

- *Prevedere nell'ambito delle attività di manutenzione, interventi a cadenza **annuale** rivolti alle sorgenti sonore, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non*

vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al malfunzionamento; gli interventi programmati e pianificati devono essere annotati su apposito registro da tenere a disposizione dell'autorità di controllo;

- Provvedere ad una verifica **triennale** di tutte le sorgenti esterne mediante sopralluogo per verificarne il corretto funzionamento; nel caso le sorgenti sonore monitorate abbiano subito modifiche acustiche sostanziali dovranno essere nuovamente caratterizzate acusticamente con rilievo orientato alla sorgente. L'esito del sopralluogo dovrà essere inserito nel Report annuale.
- Deve essere svolta una verifica **triennale** mediante rilevazione strumentale dei limiti di immissione sonora ai ricettori e al contorno dello stabilimento da riportare nel Report annuale. Le modalità di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle previste dal DPR 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico". I rilievi della verifica acustica dovranno essere confrontati con i valori limite di classe acustica indicati nella classificazione acustica del comune di Ravenna e con i valori limite di immissione differenziale (la verifica del differenziale potrà essere desunta dai rilievi eseguiti esternamente al ricettore).
- Dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAC ed ST almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni rilevazione strumentale.

Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione all'ARPAE SAC, ARPAE ST e al Comune di competenza anche attraverso il Report annuale.

- 2.g) Le condizioni stabilite in AIA per i rifiuti sono aggiornate sostituendo il paragrafo **D2.8 "Gestione dei rifiuti (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)"** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi con quanto di seguito riportato:

D2.8 Gestione dei rifiuti (aspetti generali, limiti, prescrizioni, monitoraggio, requisiti di notifica specifici)

Aspetti generali

Il Gestore deve gestire i rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la loro classificazione e la loro gestione deve avvenire secondo quanto previsto dalla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi anche attraverso determinazioni di carattere analitico.

La gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: il criterio scelto per l'effettuazione del deposito temporaneo dovrà essere esplicitamente individuato e indicato sul registro di carico e scarico.

Le aree di deposito di rifiuti dovranno essere realizzate, opportunamente perimetrate ed individuate in situ mediante apposizione di cartellonistica, segnaletica e EER; tali depositi dovranno essere nettamente e fisicamente separati dai depositi materie prime/prodotti.

Lo stato dei luoghi dovrà essere fedelmente riportato in planimetria e mantenuta aggiornata.

Le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse.

Prescrizioni

Fermo restando tutti gli adempimenti non espressamente prescritti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al mantenimento e/o rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

- 1) *il deposito temporaneo deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;*

- 2) *ciascuna area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici EER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati;*
- 3) *la superficie di tutte le aree di deposito temporaneo deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;*
- 4) *tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito temporaneo di rifiuti, gestite coerentemente con le prescrizioni di cui alla precedente lettera devono essere coltate ed inviate ad impianto di trattamento reflui, qualora vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto.*

Monitoraggio

La ditta deve effettuare una verifica mensile dello stato dei luoghi dei depositi temporanei e delle corrette modalità di confezionamento e stoccaggio dei rifiuti. Questa attività dovrà essere registrata su idonei moduli/registri, etc; tale documentazione, riportante l'esito della verifica e gli eventuali interventi da effettuare, dovrà essere conservata e mantenuta a disposizione degli organi di controllo.

Requisiti specifici di notifica

Non ci sono requisiti di notifica specifici

- 2.h) Le condizioni stabilite in AIA sono aggiornate integrando il paragrafo **D2.11 "Altre condizioni (stoccaggio e utilizzo materie prime, prodotti, ecc.)"** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi con quanto di seguito riportato:

SERBATOI E BACINI DI CONTENIMENTO

I serbatoi delle sostanze chimiche devono essere dotati di bacino impermeabilizzato in grado di contenere il 100% della capacità del serbatoio e di conformazione tale da garantire il contenimento di eventuali zampilli. È ammessa la dislocazione di serbatoi di sostanze esenti da rischio di incompatibilità nel medesimo bacino; in tale caso il bacino deve avere la capacità pari ad almeno un terzo dei quantitativi o in ogni caso il serbatoio maggiore. Il bacino dei serbatoi deve essere mantenuto chiuso e oggetto di periodici controlli.

Dovrà essere apposto in maniera visibile e non deteriorabile un cartello con l'indicazione della sostanza o dei composti della eventuale miscela, sugli stessi serbatoi devono inoltre essere leggibili le indicazioni di pericolosità.

Per i serbatoi mobili devono essere previste vasche a tenuta al fine di evitare che la fuoriuscita accidentale o la rottura del contenitore causi lo spargimento dei prodotti: le vasche devono essere di volume complessivo pari a quello del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi può essere previsto anche un unico bacino per più serbatoi, purché non vi sia incompatibilità fra le varie sostanze presenti; in tale caso la capacità del bacino deve essere almeno pari ad un terzo della somma dei volumi dei serbatoi contenuti e, comunque, non inferiore al volume del serbatoio più capiente.

I contenitori di prodotti chimici che, in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto possono dar luogo a reazioni pericolose o incontrollate (es. acidi e basi) devono essere tenuti a distanza di sicurezza fra di loro. I bacini dovranno essere perfettamente impermeabili onde permettere il recupero di eventuali fuoriuscite di prodotto e dotati di sistema di drenaggio delle acque piovane munito di intercettazione con valvola a comando manuale.

I serbatoi contenenti prodotti facilmente evaporabili, dotati di valvola di sfiato, dovranno convogliare gli sfiati in opportuni sistemi di abbattimento, dovrà inoltre essere evitata qualsiasi fuoriuscita di liquidi o vapori durante le fasi di carico e scarico e previsti idonei sistemi di contenimento.

Deve essere previsto un sistema di controllo dello stato di apertura/chiusura della valvole di drenaggio dei bacini di contenimento, per tale sistema deve essere predisposta una procedura con indicazione del sistema adottato, tempistiche e formazione del personale.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

In merito alla pre-valutazione di riferimento si rileva che devono essere considerate tutte le sostanze utilizzate durante la gestione dell'installazione e che le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate devono essere aggiornate. Si sottolinea a tale proposito che l'affidamento di eventuali attività comportanti l'impiego di sostanze pericolose a Ditte terze non esonera il Gestore dalle valutazioni e responsabilità inerenti la tutela del suolo e delle acque sotterranee pertanto la valutazione di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art.5 co.1 lett.v bis.

Ai sensi del DM n.95 del 15 Aprile 2019 la Ditta dovrà aggiornare e trasmettere all'Autorità Competente una nuova Pre-relazione di Riferimento ogni qualvolta vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose che possano modificare quanto dichiarato nella Pre-Relazione inviata.

Inoltre la Ditta, qualora apporti delle modifiche quantitative, qualitative o relative alle modalità di gestione delle sostanze pericolose o qualora le stesse sostanze siano state oggetto di diversa classificazione, aggiorna la valutazione inerente la relazione di riferimento.

Monitoraggio

Con frequenza annuale deve essere registrato il consumo delle sostanze classificate pericolose ai sensi del DM n.95 del 15 Aprile 2019.

- 2.i) Il paragrafo **D3.1.1 “Emissioni in atmosfera”** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi è sostituito con quanto di seguito riportato:

D3.1.1 “Emissioni in atmosfera

Modalità operative

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti. I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
<i>Diametro (metri)</i>	<i>N° punti prelievo</i>	<i>Lato minore (metri)</i>	<i>N° punti prelievo</i>	
<i>fino a 1m</i>	<i>1 punto</i>	<i>fino a 0,5 m</i>	<i>1 punto al centro del lato</i>	
<i>da 1m a 2 m</i>	<i>2 punti (posizionati a 90°)</i>	<i>da 0,5 m a 1 m</i>	<i>2 punti</i>	<i>al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato</i>
<i>superiore a 2 m</i>	<i>3 punti posizionati a 60°)</i>	<i>superiore a 1 m</i>	<i>3 punti</i>	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere per quanto possibile collocati tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<i>Quota superiore a 5 m</i>	<i>Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante</i>
<i>Quota superiore a 15 m</i>	<i>sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante</i>

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- *parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;*
- *piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;*
- *protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.*

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Criteria di monitoraggio delle emissioni e valutazione dei limiti

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera dovrà seguire quanto indicato nel D.Lgs. 152/06 e smi – Parte 5a – Allegato VI paragrafo 2, nello specifico 2.3 e quanto riportato all'interno delle BatC.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- *per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;*
- *per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.*

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- *metodi UNI EN / UNI / UNICHIM*
- *metodi normati e/o ufficiali*
- *altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente*

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato;

altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con ARPAE ST. Inoltre nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA.

Le metodiche analitiche inserite nella relazione “Piano di Monitoraggio e Controllo” rev.0 Giugno 2023 risultano conformi.

- 2.j) Il paragrafo **D3.1.2 “Indicatori di prestazione”** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi è integrato con quanto di seguito riportato:

Tali indicatori dovranno essere raffrontati con almeno 3 anni precedenti per verificarne l'andamento prestazionale. Eventuali scostamenti ritenuti significativi dovranno essere esaminati e giustificati all'interno di una specifica relazione da allegare al report annuale.

- 2.k) Il paragrafo **D3.2 “Autocontrolli, controlli programmati e loro costo”** dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi è sostituito con quanto di seguito riportato:

D3.2) AUTOCONTROLLI, CONTROLLI PROGRAMMATI E LORO COSTO

Per quanto riguarda i controlli programmati, effettuati dall'organo di vigilanza (ARPAE ST), si ritiene adeguata una periodicità di controllo Triennale con visita ispettiva mirata a:

- *verifica delle varie matrici ambientali ed indicatori di prestazione ambientale dell'impianto,*
- *verifica della corretta applicazione del Piano di Adeguamento e Miglioramento,*
- *controllo delle attività di monitoraggio generali previste per tutte le matrici identificate e del loro corretto svolgimento attraverso l'acquisizione e l'analisi di:*
 - *dati relativi al controllo degli aspetti energetici;*
 - *dati relativi al consumo di risorse idriche, materie prime di servizio e/o ausiliarie, rifiuti recuperati e dati relativi ai prodotti finiti;*
 - *modalità con cui vengono effettuati gli scarichi, anche ricorrendo ad eventuale prelievo; verifica delle manutenzioni e controllo delle analisi effettuate sulle acque reflue;*
 - *registro degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, documentazione attestante la verifica dei sistemi di controllo, gestione e manutenzione degli impianti di abbattimento, con eventuale campionamento delle emissioni in atmosfera;*
 - *verifica del controllo periodico che la ditta deve attuare sulle emissioni sonore; nel caso di modifiche impiantistiche che prevedono l'inserimento di nuove e significative fonti di emissioni sonore, da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e smi, è prevista una verifica ispettiva mirata anche con eventuali misurazioni.*
 - *modalità di gestione dei rifiuti: registri di carico/scarico, verifica dell'implementazione e applicazione delle Procedure operative del Manuale di Gestione per quanto riguarda i rifiuti prodotti e recuperati; modalità di gestione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.*

La periodicità riportata è da ritenersi indicativa in quanto con Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 e smi è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC e sono stati approvati gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive; tale Piano prevede, tra l'altro, le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione Determinazione della Regione Emilia Romagna Num. 356 del 13/01/2022 di “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il Triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la DGR N. 2124/2018” e sue successive modifiche.

Qualora fosse necessario l'impiego di particolari attrezzature o dispositivi di protezione ai fini della sicurezza, per agevolare lo svolgimento dell'intervento di campionamento o ispezione, tale attrezzatura o DPI dovrà essere tenuta a disposizione dei Tecnici di ARPAE.

Le spese previste occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell'organo di vigilanza (ARPAE) previste nel Piano di controllo degli impianti sono a carico del Gestore e saranno determinate secondo quanto previsto nel Piano stesso. Il corrispettivo economico relativo al piano di controllo verrà valutato in base alle tariffe fissate dalla normativa vigente di cui al Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 come adeguato e modificato dalla DGR n.1931 del 17/11/2008 e smi (DGR n.155 del 16/02/2009 e DGR n.812 del 08/06/2009). Il versamento dovrà essere effettuato a favore di Arpae e secondo le modalità comunicate.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 2205 del 09/07/2015 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La responsabile dell'incarico di funzione
"autorizzazioni complesse ed energia"
(Ing. Francesca Chemeri)**

ALLEGATO 1

D2.4.2) Emissioni Convogliate

Aspetti generali

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione oggetto della presente AIA sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito indicati, individuati sulla base di:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi - Parte V, Titolo I in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività;
- Migliori Tecniche Disponibili individuate sulla base dei criteri citati alla precedente sezione C;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 2236/2009 e smi in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera recante interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal CRIAER;
- specifiche tecniche indicate dalla Ditta in merito ai processi e all'efficienza dei sistemi di abbattimento;
- valutazione dei dati degli autocontrolli dell'azienda forniti attraverso i report annuali.

Nelle eventuali modifiche dell'impianto, il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:

- ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
- ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
- ottimizzare i recuperi comunque intesi;
- diminuire le emissioni in atmosfera con particolare riferimento ai parametri NO_x e polveri.

Limiti

I valori limite di emissione di seguito indicati si applicano ai "periodi di normale funzionamento" dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

Punto di emissione E1 – Sfiato carico silos materie prime (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	720
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,08
Durata (h/giorno)	3
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E2 – Sfiato carico silos materie prime (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	720
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,08
Durata (h/giorno)	3
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E3 – Sfiato carico silos materie prime (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	720
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,08
Durata (h/giorno)	3
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E4 – Reattore (abbattimento ad umido - scrubber)

Portata massima (Nm ³ /h)	15.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,25
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10
Sostanze acide come H ₃ PO ₄	5

Punto di emissione E5 – Essiccazione/macinazione (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	40.000
Temperatura (°C)	65
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,785
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10
NO _x	60
SO _x	5

I limiti sopra indicati per gli essiccatoi in vena d'aria, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17% e devono essere conformi a quanto indicato nella parte III dell'Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Punto di emissione E6 – Linea arricchimento (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	20.000
Temperatura (°C)	90
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,38
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10
NO _x	60
SO _x	5

I limiti sopra indicati per gli essiccatoi in vena d'aria, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17% e devono essere conformi a quanto indicato nella parte III dell'Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Punto di emissione E7 – Macinazione - insilaggio (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	9.000
Temperatura (°C)	50
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,125
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E8 – Sfiato trasporto pneumatico (ciclone+filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	8.000
Temperatura (°C)	50
Altezza (m)	26
Sezione (m ²)	0,08
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E9 – Sfiato carico/scarico sili (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	12.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	30
Sezione (m ²)	0,25
Durata (h/giorno)	3
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

Punto di emissione E10 – Aspirazione impianto big-bag (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	9.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	35
Sezione (m ²)	0,125
Durata (h/giorno)	8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E11 – Aspirazione impianto insacco sacchi di carta (filtro a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	12.000
Temperatura (°C)	ambiente

Altezza (m)	12
Sezione (m ²)	0,125
Durata (h/giorno)	8
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E25 – Aspirazione fumi saldatura (filtro a maniche) - MODIFICA

Portata massima (Nm ³ /h)	1.300
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	3
Sezione (m ²)	0,03
Durata (h/giorno)	2
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

Punto di emissione E26 – Carico silo materie prime (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	720
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,07
Durata (h/giorno)	4
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E27 – Essiccazione (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	40.000
Temperatura (°C)	65
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,785
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10
NOx	60
SOx	5

I limiti sopra indicati per gli essiccatoi in vena d'aria, sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 17% e devono essere conformi a quanto indicato nella parte III dell'Allegato 1 alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Punto di emissione E28 – Raffreddamento (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	25.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,5

Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

Punto di emissione E29 – Macinazione e vagliatura (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	25.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,5
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E30 – Collettore proboscidi sili di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	4.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,07
Durata (h/giorno)	4
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	10

Punto di emissione E31 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	24
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E32 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	15
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E33 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente

Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	15
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E34 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	15
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E35 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	15
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E36 – Sfiato silo di stoccaggio (filtro a maniche) - NUOVO

Portata massima (Nm ³ /h)	1.867
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,071
Durata (h/giorno)	15
Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Si prende atto dei punti di emissione E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24 per i quali si riportano di seguito le caratteristiche fisiche.

Punti di emissione E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23 ed E24 – Proboscidi di carico sili (filtri a maniche)

Portata massima (Nm ³ /h)	1.800 ciascuno
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	5
Sezione (m ²)	0,01
Durata (h/giorno)	variabile da 1 a 3

Prescrizioni

- 1) Sui punti di emissione precedenti e sui relativi sistemi di abbattimento devono essere previsti autocontrolli come specificato di seguito.
- 2) La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA – Distretto di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.
- 3) Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dei nuovi punti di emissione E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36 non deve avere durata superiore a **30 giorni**.
- 4) Per i nuovi punti di emissione E27, E28, E29 e per il punto di emissione E4 (in seguito alla modifica il sistema di distribuzione del liquido nello scrubber installato a monte dell'emissione) deve essere espletata la procedura prevista per la messa a regime, ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore). I risultati di tali misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpa - SAC e ST di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime degli impianti.
- 5) Entro la data di messa a regime degli impianti di macinazione e vagliatura afferenti al punto di emissione in atmosfera E29, sul relativo filtro a maniche deve essere installato un pressostato differenziale per la verifica delle funzionalità del sistema di abbattimento, con registrazione in continuo.
- 6) Entro 2 mesi dal rilascio del presente provvedimento, deve essere predisposta una procedura per il controllo e registrazione giornaliera dei dati rilevati dai pressostati differenziali installati sui sistemi di abbattimento. Tale dato deve essere registrato su apposito foglio di registrazione.
- 7) Per ogni sistema di controllo di funzionalità degli impianti di abbattimento (Pressostato differenziale-DeltaP) devono essere indicati, in procedura, i valori minimi e massimi di corretto funzionamento del sistema, i quali devono essere anche riportati sul foglio di controllo giornaliero.
- 8) Non potendo escludere l'eventuale effettuazione dell'attività di saldatura anche su materiale costituito da "Acciaio Inox", per il punto di emissione in atmosfera E25 deve essere previsto il convogliamento a tetto del camino di emissione, dotandolo di presa di misura correttamente dimensionata e posizionata con relativi accessi in sicurezza, prevedendo inoltre l'installazione di idoneo sistema di abbattimento. Inoltre deve essere mantenuta registrazione mensile dei consumi di materiale di saldatura utilizzato.

Monitoraggio

Emissione/ apparecchiatura	Parametri	Frequenza	Registrazione
E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E27, E28, E29, E30	Polveri	Annuale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare sottoforma di relazione anche nel report annuale, come previsto nel paragrafo D2.3.
E4	H ₃ PO ₄	Annuale	
E5, E6, E27	SOx, NOx	Annuale	
E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E26, E27, E28, E29, E31, E32, E33, E34, E35, E36	Verifica dello stato di integrità delle maniche e opportuna manutenzione	Trimestrale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti - Registrazione di eventuali anomalie
E4	Verifica della funzionalità dello scrubber	Trimestrale	Attestazione circa la manutenzione - Registrazione di eventuali anomalie
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E30	Verifica dello stato di integrità delle maniche e opportuna manutenzione	Trimestrale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti
E25	Verifica dello stato di integrità delle maniche e opportuna manutenzione	Biennale	Attestazione circa la manutenzione e/o la sostituzione delle maniche filtranti

Emissione/ apparecchiatura	Parametri	Frequenza	Registrazione
	Consumo di materiale da saldatura utilizzato	Mensile	Registrazione su apposito registro
E5, E6, E10, E11, E26, E27, E28, E29	Pressione differenziale su filtri a maniche	In continuo	Registrazione dei valori rilevati dai pressostati differenziali installati sulle maniche filtranti

Requisiti di notifica specifici

- Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ARPAE – SAC e ST di Ravenna devono essere informate tramite PEC entro le 8 ore successive. In tali casi può essere disposta la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- Devono essere preventivamente comunicate tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, le date di messa in esercizio dei nuovi punti di emissione in atmosfera E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35 ed E36.
Il gestore è altresì tenuto a comunicare tramite PEC, ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna, le date effettive di messa a regime di tali impianti.

Emissioni diffuse

Le eventuali emissioni diffuse che possono verificarsi per anomalie o rotture, non fuoriescono dal capannone in quanto tutta la lavorazione della ditta viene svolta al chiuso.

Emissioni fuggitive

Emissioni fuggitive potrebbero verificarsi da valvole, condutture, flange. Gli eventuali punti critici vengono ispezionati come riportato nella seguente tabella.

Tipologia	Origine	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Liquidi	Connessioni ai serbatoi e tubazioni all'interno della vasca	Tubazioni progettate con il minimo numero di connessioni flangiate e di materiale compatibile	Ispezioni visive	settimanale	Cartacea su apposita scheda di registrazione dei manutentori poi digitalizzata
	Pompe dell'acido in esterno	Pompe contenute nella vasca di contenimento dei serbatoi acido	Ispezioni visive	giornaliera	
	Lungo le tubazioni di alimentazione dei dosaggi	Tubazioni progettate con il minimo numero di connessioni flangiate e di materiale compatibile	Ispezioni visive	giornaliera	
	Pompe dell'acido in prossimità dei dosatori	Pompe posizionate sopra una vasca di raccolta	Ispezioni visive	giornaliera	
Gas	Condutture del metano (gruppo di riduzione fino ai dosatori)	Condutture saldate, certificate. Flange posizionate in prossimità delle valvole di intercettazione	Ispezioni visive	semestrale	

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.